



Provincia di Siena

**Allegato "A", parte integrante e sostanziale della
Delibera C.P. n° 079 del 27.12.2024**

REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA PROVINCIALE
DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI
(I.P.T.) EX ART. 56 DEL D. LGS. 446/1997



Indice

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

Art. 3 - Versamento dell'imposta ed applicazione delle sanzioni

Art. 4 - Misure dell'imposta

Art. 5 - Agevolazioni fiscali

Art. 6 - Forme di gestione

Art. 7 - Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta

Art. 8 - Ripresentazione di richiesta di formalità

Art. 9 - Rimborsi e recuperi

Art. 10 - Verifiche e controlli

Art. 11 - Norme finali e transitorie



Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riscossione, liquidazione, contabilizzazione e relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A.), istituita con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 118 del 2 novembre 1998 con efficacia dal 1° gennaio 1999.
2. L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 2 (Presupposto dell'imposta)

1. L'imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
2. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

Art. 3 (Versamento dell'imposta ed applicazione delle sanzioni)

1. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuata entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per l'omissione o il ritardato pagamento totale o parziale dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997 n. 471 da corrispondersi contestualmente ad essa.



Le modalità e i termini di irrogazione della sanzione collegate all'imposta sono disciplinate dal d. lgs. 472/1997 s.m.i.;

4. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e il soggetto in favore del quale è richiesta la formalità.
5. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni. Le note presentate al P.R.A. debbono riportare il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità.
6. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 4 (Misure dell'imposta)

1. L'imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La Provincia di Siena approva l'aumento delle misure, di cui al comma 1, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, nei limiti di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 56 del d. lgs. 446/1997; in caso di mancato adeguamento resta confermata, per l'esercizio successivo, la tariffa in vigore.
3. Le misure così stabilite si applicano alle formalità richieste secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal comma 3 dell'art. 56 del d. lgs. 446/1997.

Art. 5 (Agevolazioni fiscali)

1. Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.
2. Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). L'esenzione disciplinata dal presente comma cessa a far data dalla soppressione dell'anagrafe unica delle ONLUS.
3. Sono esentati dal pagamento dell'I.P.T. gli enti del Terzo Settore individuati all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117/2017, iscritti al registro di cui all'articolo 45 del medesimo decreto, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali.



4. Per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli, anche non adattati, intestati ai soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico, l'imposta, calcolata sulla base delle tabelle Ministeriali oltre l'eventuale maggiorazione stabilita dalla Provincia, è dovuta nella misura di un quarto. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999, n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001, n. 72. Lo stato di handicap sensoriale deve risultare da apposita certificazione rilasciata da una commissione medica pubblica. Vengono applicati gli stessi limiti previsti per l'esenzione a favore dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 8 della Legge 449/1997 e s.m.i. I soggetti di cui al presente comma, intestatari di un veicolo per il quale sono già state applicate le agevolazioni di legge e che acquistano un altro veicolo, usufruiscono nuovamente delle agevolazioni anche senza aver prima venduto o radiato il precedente mezzo se l'atto di vendita/certificato di rottamazione di tale precedente mezzo è datato non oltre i 30 giorni successivi la data di intestazione del secondo veicolo; il suddetto periodo di tolleranza di 30 giorni ha la finalità di consentire ai soggetti interessati un più agevole cambio tra vecchio e nuovo veicolo tenendo conto anche della frequente necessità di dover installare adattamenti speciali.

Art. 6 (Forme di gestione)

1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta sono effettuati con le modalità, previste dall'art.56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997.
2. L'affidamento al concessionario del P.R.A. è effettuato tramite apposita convenzione o altro atto idoneo.

Art. 7 (Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta)

1. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al P.R.A. contestualmente agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.
2. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione.



Art. 8 (Ripresentazione di richiesta di formalità)

1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'art. 3, si tiene conto della data di prima presentazione al P.R.A., ancorché incompetente, purché in tale data l'I.P.T. sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta in vigore nella Provincia in cui è stata effettuata la prima presentazione.

Art. 9 (Rimborsi e recuperi)

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'I.P.T. deve essere presentata alla Provincia entro il termine di cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione della formalità.
2. Per i versamenti in eccesso si provvede analogamente al comma precedente.
3. La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente ovvero ad autorizzare il Concessionario.
4. L'imposta o la maggiore imposta dovuta e l'eventuale sanzione devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
5. Non si procede a recuperi e rimborsi per importi complessivi non superiori a ad euro 16,53.

Art. 10 (Verifiche e controlli)

1. Al fine di verificare la corrispondenza delle somme incassate a titolo di I.P.T., rispetto alle formalità eseguite nel territorio della Provincia, il concessionario invia alla Provincia il riepilogo mensile e quello annuale con le modalità ed i contenuti indicati nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.



Provincia di Siena

Art. 11
(Norme finali e transitorie)

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2025.